Assicurazione tramite convenzione



Disposizioni riguardanti la proroga dell'assicurazione degli infortuni non professionali secondo la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF) richiesta dai lavoratori e dalle lavoratrici.

Se Lei smette la propria attività lucrativa o riduce il tempo di lavoro a meno di otto ore settimanali, ma desidera beneficiare ancora per sei mesi della copertura assicurativa per infortuni non professionali, la soluzione è allora «l'assicurazione tramite convenzione». Quest'ultima dev'essere sempre stipulata con la società presso la quale lei era assicurato(a) obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali.

1. Assicurazione contro gli infortuni non professionali

Se lavora presso un datore di lavoro almeno otto ore in media alla settimana, è assicurata(o) obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali. Questa copertura sussiste fintantoché ha diritto ad almeno il 50% del salario (oppure, per esempio, a indennità giornaliere dell'assicurazione malattia). Essa termina 31 giorni dopo che questi diritti cessano. **Le persone disoccupate** restano assicurate se, subito dopo l'ultimo diritto al salario, percepiscono un'indennità di disoccupazione e se essa corrisponde ad almeno la metà del salario.

2. Prolungamento della copertura assicurativa

L'assicurazione tramite convenzione è ragionevole se Lei smette definitivamente o temporaneamente la Sua attività lucrativa (ad es. per un congedo non pagato) oppure riduce il Suo orario di lavoro settimanale a meno di otto ore. Con un'assicurazione tramite convenzione ha la possibilità di prolungare la Sua copertura di sei mesi in totale. Così facendo beneficia interamente delle prestazioni previste dalle disposizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

3. Come deve procedere?

L'assicurazione tramite convenzione viene stipulata pagando il premio con l'allegato modulo di versamento o tramite e-banking. Le seguenti informazioni sono necessarie per la conclusione:

- cognome, nome e indirizzo esatto della persona assicurata
- nome e numero di polizza dell'ultimo datore di lavoro
- data di estinzione del diritto al salario
- proroga desiderata della copertura (massimo sei mesi)

Il premio ammonta a CHF 45.– mensili (anche per mesi iniziati); esso dev'essere pagato, al più tardi, il giorno stesso in cui cessa l'assicurazione infortuni non professionali. La ricevuta di pagamento vale come conferma dell'assicurazione.

4. Ciò che dovrebbe ancora sapere

La Sua assicurazione tramite convenzione cessa se lei inizia anzitempo un lavoro presso un datore di lavoro, la cui durata è di almeno otto ore settimanali. L'eventuale premio pagato in più non viene restituito. L'assicurazione tramite convenzione viene sospesa se è assoggettato all'assicurazione militare, come per esempio durante un corso di ripetizione, oppure durante un corso di protezione civile. La durata viene in questo caso prolungata in misura corrispondente. Prima della scadenza può prolungare la Sua assicurazione tramite convenzione pagando nuovamente il premio – in ogni caso, in totale la durata è di sei mesi consecutivi al massimo.

5. E se subisce un infortunio?

Deve annunciarlo tempestivamente a Generali. In caso di decesso questo obbligo spetta ai superstiti aventi diritto.

6. Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni può telefonare alla propria agenzia generale.

icevuta onto / Pagabile a	(Sezione pagamento	Conto / Pagabile a CH03 0900 0000 1200 0015 0 Generali Assurances Générales SA
H03 0900 0000 1200 0015 0 enerali Assurances Générales SA venue Perdtemps 23 260 Nyon 1		Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon 1
agabile da (nome/indirizzo)	3213	Informazioni supplementari Ultimo datore di lavoro/ Numero di polizza
·		Pagabile da (nome/indirizzo)
aluta Importo	Valuta Importo	
L		
Punto di accettazione	∟ .	